



# CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI LIVORNO

## STATUTO SEZIONALE

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

##### **Art. 1 – Denominazione e Durata**

È costituita con sede legale in Livorno, un'Associazione di volontariato denominata «Club Alpino Italiano - Sezione di Livorno ODV» e sigla «C.A.I. - Sezione di Livorno ODV», struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale Toscano del Club Alpino Italiano. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

##### **Art. 2 – Natura**

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale e improntata a principi di democraticità e di partecipazione, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

#### SCOPI E FUNZIONI

##### **Art. 3 – Scopi**

L'Associazione ha per scopo la valorizzazione, la promozione e la pratica dell'alpinismo, dell'escursionismo e della speleologia, in ogni loro manifestazione, nonché la conoscenza e lo studio delle montagne e del territorio in cui si svolge l'attività sociale e la tutela dell'ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di rifugi, capanne sociali e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del Club Alpino Italiano, competenti per materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano e naturale;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "IL NOTIZIARIO" del quale è editrice e proprietaria;
- j) a provvedere alla sede dell'associazione e a curare la biblioteca e l'archivio cartografico e fotografico.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

#### **Art. 4 – Locali sede**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

## **TITOLO II SOCI**

#### **Art. 5 – Soci**

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari, giovani e ogni altra categoria prevista dal Club Alpino Italiano.

Sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione ad una sezione e versano alla stessa un notevole contributo. Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto. Sono soci famigliari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto. Sono soci giovani i minori di anni diciotto.

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Possono partecipare all'attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci del Club Alpino Italiano appartenenti alle Sezioni nazionali in regola con il versamento della quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

#### **Art. 6 - Ammissione**

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione e ne dà comunicazione all'interessato. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Si applica la disciplina di legge per il caso di diniego di ammissione.

#### **Art. 7 – Quota associativa**

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento generale dei Club Alpino Italiano e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;

- b) la quota associativa annuale;
- c) eventuali contributi per le pubblicazioni sociali, per le coperture assicurative, oltre a quelli di natura straordinaria destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b) e c) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il

Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

#### **Art. 8 – Durata e iniziative dei Soci**

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione, se non autorizzate dal Consiglio Direttivo. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal Club Alpino Italiano. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

#### **Art. 9 – Dimissioni**

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

#### **Art. 10 - Perdita della qualità di Socio**

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

#### **Art. 11 - Sanzioni disciplinari**

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano e alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

#### **Art. 12 - Ricorsi**

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio e il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

### **TITOLO III SEZIONI**

#### **Art. 13 – Organi della Sezione**

Sono organi della Sezione i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art. 14 – Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali esclusi i minori di anni diciotto. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio Direttivo fissandone il numero, il Collegio dei Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il dieci per cento dei Soci aventi diritto al voto.

### **Art. 15 – Convocazione**

L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, la determinazione della quota associativa annuale e per l'elezione alle cariche sociali; può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci o il Collegio dei Revisori dei conti; se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedervi il Collegio dei Revisori dei conti. La convocazione avviene mediante avviso inviato via e-mail, esposto nella sede sociale almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e, nello stesso termine, pubblicato sul periodico ufficiale dell'Associazione e diramato ai soci di cui all'art. 14, lett. g) del Regolamento generale del Club Alpino Italiano qualora non abbiano diritto al ricevimento della detta pubblicazione; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la segreteria dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

### **Art. 16 – Partecipazione**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Nessun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

### **Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea**

L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori; spetta al Presidente verificare il diritto di partecipare all’Assemblea.

### **Art. 18 – Deliberazioni**

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato formalmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale. Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione, la costituzione di vincoli reali su immobili ovvero modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto; l’Assemblea che delibera lo scioglimento ne stabilisce le modalità e nomina uno o più liquidatori.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono verbalizzate e firmate dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio; sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 19 – Composizioni e funzioni**

Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone di nove componenti eletti dall’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l’Assemblea dei Soci;
- propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove Sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l’attività;
- cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano e del presente statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
- delibera l’inserimento dei Soci nell’Albo onorario.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere e il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati; non possono essere nominati, e se nominati decadono dal loro ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, il fallito, o chi è stato

condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di conflitto di interessi si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

### **Art. 20 - Durata e scioglimento**

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente di Sezione può essere rieletto per un ulteriore mandato e può esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a due riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare più di quattro dei suoi componenti originari si deve convocare l'assemblea per l'elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario deve convocare entro quindici giorni l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Ai consiglieri non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione o le somme che possono essere corrisposte nel pieno rispetto delle norme vigenti, tempo per tempo, applicabili alle associazioni.

### **Art. 21 - Convocazione**

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea dei Delegati e i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del Club Alpino Italiano. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

### **Art. 22 – Modalità di convocazione**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione e inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano.

All'insorgere di un eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale previa richiesta al Presidente che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci, dei singoli atti consultati.

## **PRESIDENTE**

### **Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente**

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Al momento dell'elezione, il Presidente della Sezione deve aver maturato una anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nel presente Statuto.

## **TESORIERE E SEGRETARIO**

### **Art. 24 – Compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

### **Art. 25 – Compiti del Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende alle attività amministrative della Sezione.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 26 – Composizione e durata**

Il Collegio dei Revisori dei conti deve essere nominato nei casi previsti dalla normativa di settore; in tal caso svolge anche il controllo contabile oltre alle altre funzioni attribuite per legge.

È costituito da almeno tre componenti aventi i requisiti indicati nella normativa di settore e dura in carica tre anni; i membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute.

I componenti intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito del Collegio dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale o individuale degli atti contabili della Sezione e della Sottosezione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO IV CARICHE SOCIALI**

### **Art. 27 – Condizioni di eleggibilità**

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

## **TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE**

### **Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole**

Il Consiglio Direttivo può costituire Organi tecnici consultivi, Commissioni e Scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa e amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali organi tecnici centrali o territoriali di riferimento.

Tali Gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di Gruppi di non Soci.

## **TITOLO VI SOTTOSEZIONI**

### **Art. 29 – Costituzione**

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dallo Statuto della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio statuto che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

## **TITOLO VII PATRIMONIO**

### **Art. 30 – Patrimonio**

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio e da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali, dai canoni dei rifugi e altri introiti sui beni sociali, dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici, da altre donazioni, proventi, lasciti o altre somme comunque versate dagli associati. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sopra indicate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

### **Art. 31 – Esercizio Sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei



Revisori dei conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno dieci giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci che deve approvarlo, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottosezione, esaurita la fase di liquidazione a norma degli artt. 30 C.C., 11/21 disp. Att. C.C. e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano, l'intero suo patrimonio netto verrà devoluto, previa acquisizione degli eventuali pareri in base alla disciplina legale tempo per tempo vigente, secondo quanto stabilito nel detto regolamento e, in difetto, ad altre associazioni aventi scopi analoghi a quelli del Club Alpino Italiano o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci.

In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

## **TITOLO IX CONTROVERSIE**

### **Art. 32 – Tentativo di conciliazione e risoluzione delle controversie**

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Proviviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e gli organi territoriali, relative alla vita Sociale non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano, dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e provvedimenti e dal Regolamento disciplinare e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

### **Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di legge**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano e della normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e s.m.i. nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

***Il presente statuto è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione nella seduta del 9 Marzo 2018, dall'Assemblea dei Soci nella seduta del giorno 24 Marzo 2018 e dal Comitato centrale di indirizzo e controllo con proprio Atto n. 59 del 23 Giugno 2018.***